



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica DI PROSECUZIONE del 21 GIUGNO 2012 Deliberazione n. 142

Causa "Cattafi Maria c/Provincia". Sentenza n. 114/2011 R.G. n. 1645/08 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. . Riconoscimento della somma di € 1.337,30 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO:

L'anno Duemila ~~DONICI~~, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto		X
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino		X
9) CALABRO' Giuseppe	X	
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI Salvatore <u>PELEGRINO A.</u>		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo		X
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio		X
32) PARISI Letteria Agatina		X
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino	X	
35) PREVITI Antonino		X
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
37) RAO Giuseppe	X	
38) RELLA Francesco	X	
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino	X	
41) SIDOTI Rosario		X
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco	X	
45) <u>BARTOLOTTA ANTONINO</u>		X

A riportare n.

10 13

Totale n.

20 25

Assume la Presidenza DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AV. ANTONINO CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.114/2011, il Giudice di Pace di Barcellona P.G. decidendo sul giudizio promosso da Cattafi Maria, ha condannato questo Ente alla refusione delle spese del giudizio in favore del Comune di Barcellona P.G. così distinte:

Per competenze	€	525,00
Per onorario in sentenza	€	427,50
Spese Generali 12,50%	€	119,06
C.P.A. 4%	€	42,86
I.V.A. 20%	€	222,88

TOTALE	€	1.337,30

=====

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 1.337,30 derivante dalla sentenza n. 114/2011 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. - può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n.199/2006;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: "La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

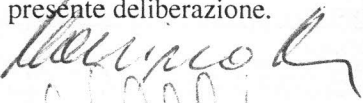
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n. 114/2011 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € 1.337,30 ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motivata della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 199/2006;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.


IL Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE


IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 26.1.2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 17 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Antoniino Calabro

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, pone in discussione la sopratrascritta richiesta di debito fuori bilancio iscritta al punto 38) dell'O.d.G. avente per oggetto: Causa "CATTAFI Maria c/Provincia". Sentenza n° 114/2011 R.G. n° 1645/08 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.. Riconoscimento della somma di euro 1.337,30 quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs n° 267/00.

Dà lettura del dispositivo della sopratrascritta proposta di deliberazione, dei nominativi dei legali che hanno partecipato al Giudizio, del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile e, infine, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consigliere Francesco ANDALORO dichiara il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti i debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

Il Consigliere Antonino Summa dichiara il voto favorevole del suo gruppo con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, non registrando altre richieste di intervento con l'assistenza degli Scrutatori Giovanni Princiotta, Antonino Summa e Antonino Passari, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la richiesta di debito fuori bilancio summenzionata comunicandone l'esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	20
CONSIGLIERI VOTANTI:	17
FAVOREVOLI:	15
CONTRARI:	2
ASTENUTI:	3 (Scimone, Vicari, Rella)
Non validi:	==

Il Consiglio approva.

Entrano in aula i Consiglieri Rosario Sidoti e Giacinto Barbera. (Presenti n. 22)

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Marco Vicari e Santo Rando Galati. (Presenti n. 20).



PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
10/06/2011
Protocollo n°0021465/11

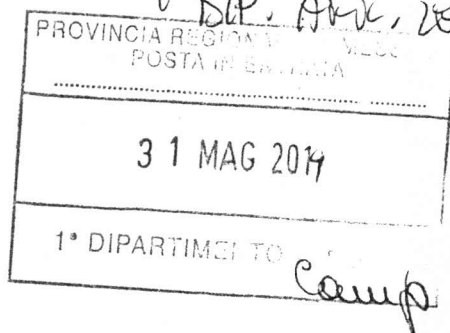
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO CONTENZIOSO

Prot. n° 20950

li, 16/05/2011

RACC. A R



→ Al Sig. Presidente
della Provincia Regionale di Messina
Via XXIV Maggio
MESSINA
All'Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: Sentenza n. 114/11 R.G. n.1645/08 R.G. .Giudice di Pace di Barcellona P.G.-Cattafi
Maria c/Provincia Regionale di Messina e Comune di Barcellona P.G.

Con la sentenza n.114/11, depositata il 04/03/2011 nel procedimento in oggetto, il Giudice, Avv. Maria Riili, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Comune di Barcellona P.G., ed ha condannando la convenuta Provincia Reg. Le Di Messina al pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio liquidate in complessive € 1.337,3 così distinte:

- € 525,00 per competenze.
- € 427,50 per onorario in sentenza
- € 119,06 per spese generali (12,50 %)
- € 42,86 per C.P.A (4%)
- € 222,88 per IVA (20 %)

Cop.

Pertanto, in virtù della suddetta sentenza si invita la S.S.I. a voler provvedere al versamento della superiore somma in favore di questo Ente avvertendosi che, decorso infruttuosamente il termine di giorni 30 dalla data di ricezione della presente, si procederà, senza ulteriore avviso, al recupero coattivo delle somme.

L'ufficio di Ragioneria, cui la presente è pure diretta, è pregato di far conoscere l'esito del presente invito.

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Bongiovanni Elena)



Il Dirigente del I Settore
(Dott.ssa Marina Lo Monaco)

22/2/11
14 GIU. 2011
S. Chian

P.D.P. Off. Leg.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
24 MAR 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D. <i>Canale</i>

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
30/03/2011
Protocollo n°0012023/11



COP 11

N. *114/11* Sent.
N. *1645/108* R.G.
N. *...../.....* Rep.
N. *882/11* Cron.

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., in persona dell'Avv. Maria Riili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.1645/2008 R.G.A.C., vertente tra

CATTAFI MARIA, nata in Milazzo, il 7.60.1964, C.F. CTTMRA64H47F206K, ivi residente ed elettivamente domiciliata, in Via Vittorio Veneto n.64, presso lo studio dell'Avv.E.Fragomeni, che la rappresenta difende, per procura in atti

-ATTRICE-

E

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Messina, Via XXIV Maggio, presso l'Ufficio legale della stessa, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti A.Calabrò e P. Crisafi, per procura in atti

-CONVENUTA-

E

COMUNE DI BARCELLONA P.G., in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Garibaldi n.830, presso il recapito professionale della dott.ssa C.Pino, che lo rappresenta e difende, per procura in atti

-TERZO CHIAMATO-

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex artt.li 132 n.4 c.p.c. e 118 DD.AA. stesso)

Con atto di citazione, depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008, Cattafi Maria conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, competente per territorio, la Provincia Reg.le di Messina, in persona del Presidente p.t., per ivi sentirla condannare al pagamento, in suo favore, di Euro 970,41, a titolo di risarcimento danni, riportati dall'autovettura Fiat Panda, tg.AV705JN, di sua proprietà, oltre ad interessi e rivalutazione. Veniva esposto, allo scopo, che, l'11.02.2006, alle ore 22.00 circa, Valenti Vincenzo, conducente, nell'occorso la indicata autovettura, si sarebbe trovato a percorrere la Ponte Califi, con direzione monte-mare, quando, in prossimità della Ditta

O.F.V.M., si sarebbe imbattuto in una buca sull'asfalto, piena d'acqua, non segnalata in alcun modo, dunque, non visibile, anche, a causa della scarsa illuminazione della strada, e vi sarebbe finito dentro, con conseguente danneggiamento di entrambe le ruote sinistre, per complessivi Euro 970,41; quindi, che di tali danni avrebbe dovuto rispondere, per omessa manutenzione, la

Provincia Reg.le di Messina, proprietaria della strada, attesa l'insidia de qua; concludeva chiedendo condannarsi la convenuta al pagamento della somma sopra indicata, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in Cancelleria il 30.12.2008, la convenuta, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva (in quanto non vi sarebbe stata certezza sull'effettiva proprietà del tratto in questione della Vi Ponte Califi, circostanza, comunque, irrilevante, stante che alla manutenzione della stessa avrebbe provveduto il Comune di Barcellona P.G.), nonché l'insussistenza dei presupposti giuridici dell'insidia e/o trabocchetto e, in ogni caso, attesa la condotta di guida imprudente, tenuta dal conducente la Fiat, nell'occasione, il cui concorso di colpa sarebbe stato determinante per la produzione dell'evento lesivo; concludeva chiedendo, in primis, di poter chiamare in causa il Comune di Barcellona P.G. Autorizzata la chiamata in questione, si costituiva in giudizio il terzo. con comparsa

depositata in Cancelleria il 6.04.2009, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, stante la effettiva delimitazione del centro abitato, giusta delibera della Giunta municipale n.1046 dell'11.08.1993, ex art.4 D.Legisl.n.285/1992, nonché la consegna del tratto della Via Ponte Califi, compreso tra la chilometrica 0+830 e quella 1+000, intercorsa il 15.03/19.05.2005: dunque, il tratto interessato dalla buca in cui sarebbe incappato il conducente del veicolo di parte attrice, sarebbe stato di proprietà della Provincia Reg.le di Messina, che avrebbe dovuto, ove ricorrenti i presupposti dell'insidia, che, comunque, venivano contestati, rispondere dei danni lamentati dalla Cattafi, da ricondurre nei limiti del giusto ed equo; concludeva chiedendo emettersi le relative declaratorie. Ammessa ed espletata prova testi, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 marzo 2011, previa precisazione delle conclusioni e deposito di note conclusive e note spese.

In materia di danni subiti da utenti delle strade, l'eventuale responsabilità della P.A. va valutata nell'ambito del dovere del *neminem laedere* di cui all'art.2043 c.c., spettando al Giudice di accertare l'esistenza di pericoli occulti (insidie o trabocchetti) sulla strada, appunto, dovuti a condotta colposa, omissiva o commissiva, dell'Ente proprietario (o di quello, diverso, tenuto alla manutenzione) ed il nesso di causalità, fra tale condotta ed i danni lamentati.

Non sarebbe applicabile la disciplina prevista dall'art.2051 c.c., per i danni cagionati dalle cose in custodia, in quanto detta norma presuppone che i danni siano derivati dalla cosa in sé e, peraltro, il comportamento cui sarebbe tenuta la P.A., non potrebbe essere riferito a beni che, come le strade, a causa della loro estensione, non consentono una vigilanza ed un controllo tali da evitare l'insorgenza del pericolo (Cass.III s.ze n.ri 921 e 12314/98); ciò, anche, se è dato segnalare il recente orientamento della Suprema Corte (Cass. S.n. 24529/2009), in base al quale l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo, immanentemente connesse alla struttura e pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, potendo ciò essere escluso solo dal caso

fortuito, consistente in un'alterazione dello stato dei luoghi, imprevista, imprevedibile, non tempestivamente eliminabile o segnalabile, con l'uso della normale diligenza ovvero derivante dalla condotta della stessa vittima, qualora avesse omesso le normali cautele, esigibili in situazioni analoghe: allora, superato, in concreto, l'accertamento/verifica, da parte del Giudice, della sussistenza del potere di custodia, ne discenderebbe, in capo alla P.A., un potere di controllo, quindi, di modifica della situazione di pericolo, salva la prova dell'ingerenza sulla res di qualsiasi terzo, al momento della produzione del danno (il tutto, con alleggerimento dell'onere probatorio, in capo al danneggiato, tenuto a dimostrare solo l'anomalia, nei fatti, del manto stradale e la oggettiva idoneità di quella a provocare incidenti del genere di riportato).

Tornando all'impostazione canonica, si osserva come, a fronte dell'obbligo di manutenzione, gravante sull'Ente proprietario, ex art.14 C.S., stia il ragionevole affidamento degli utenti, sullo stato di praticabilità delle strade, aperte al pubblico transito. Perché il comportamento commissivo od omissivo della P.A. sia *sanzionabile* deve riscontrarsi il doppio e concorrente requisito della (obiettiva) **non visibilità** del pericolo e della (soggettiva) **non prevedibilità** del medesimo, che si traduce in impossibilità di avvistare, tempestivamente, il pericolo e di evitarlo, con l'uso della normale diligenza (concorde la Giurisprudenza: tra le altre, Pret.Salerno 5.3.1990 e Cass.III s.n.5989/98). Parimenti responsabile, ex 2043 c.c., sarà l'Ente proprietario laddove il pericolo non sia segnalato ovvero lo sia in modo inadeguato, pur godendo la P.A. di ampio potere discrezionale, sulla scelta dei luoghi dove ciò sia necessario ed opportuno, nonché sui relativi mezzi.

Nel caso che ci occupa, è stato individuato, nell'interesse di parte attrice, il tratto della Via Ponte Califi (cioè, della S.P. 77 dell'Idria), in cui sarebbe stata ubicata la buca, asseritamente costituente insidia e/o trabocchetto, dunque, dove sarebbe avvenuto l'evento lesivo, in quello prossimo ai locali della Ditta O.F.V.M.: ciò, a mezzo prova testi e documentazione fotografica, depositata nel fascicolo di parte. Il terzo chiamato, poi, ha, a sua volta, ampiamente

documentato, con atti e materiale fotografico, che il tratto in parola si trova al di fuori di quello di pertinenza del Comune di Barcellona P.G. e, conseguentemente, sulla parte di cui risulta essere proprietaria la Provincia Reg.le di Messina.

In esito alla prova testi (escussi Fiumara Marco, che si trovava a bordo della Fiat Panda, sull'an; Gemelli Giuseppe, Calderone Domenico e Indovino Rosa Anna, sul quantum -confermate le fatture in atti-, tutti intesi all'udienza del 9.04.2010), sono risultate acclamate le modalità di tempo e luogo dell'evento di cui trattasi, la sussistenza dell'insidia, una condotta di guida, esente da colpe, in capo al Valenti, il danno riportato dalla Fiat Panda, di proprietà Cattafi, causalmente collegato a quello, l'entità dello stesso.

La specifica collocazione della buca (in verità, più di una, per come riscontrabile dalle fotografiequisite agli atti), la mancanza di adeguata segnalazione e la circostanza che ci fosse acqua, sulla carreggiata, quindi, la assenza di illuminazione artificiale, nel tratto interessato, sono elementi tutti che portano il decidente a concludere che fosse sussistente l'insidia e che il Valenti non potesse avvistare, tempestivamente, il pericolo ed evitarlo, con l'uso della normale diligenza.

In conclusione e in mancanza di prova contraria, non può che affermarsi la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, nella causazione dell'evento lesivo, costituendo la buca in oggetto un'insidia (situazione di pericolo non visibile e non prevedibile), in assenza di qualsivoglia segnalazione.

Assistendo il nesso di causalità, tra la condotta della convenuta e l'evento lesivo, è possibile concedere ad una liquidazione del danno alla autovettura Fiat Panda, sulla scorta di quanto tenuto nelle fatture, depositate in atti (n.273/23 del 16.02.2006 della G.Gemelli e Figli s.a.s. Barcellona P.G.; n.5 del 22.02.2006 della Officina Calderone Domenico di Milazzo; n.31 del 2.2006 della Ditta Indovino Rosa Anna di S.Filippo del Mela), confermate, in udienza. Le elencate nei documenti sopra richiamati, risultano compatibili con le modalità dell'evento,

ali emerse dall'istruttoria espletata, nonché congrue, quanto ai costi ivi riportati.

lla Cattafi, dunque, può essere liquidata la somma di Euro 970,41, comprensiva di I.V.A.; sulla
ssa, dovrà, poi, essere calcolata la rivalutazione, dalla data del fatto alla data della
cisione/pubblicazione; inoltre, gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, con
clusione degli interessi sugli interessi, dalla data del fatto a quella della
cisione/pubblicazione, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (s.n.1712/95);
ine, gli interessi legali sulla intera somma liquidata, dalla data della decisione/pubblicazione al
disfo.

decidente non resta che emettere la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del
mune di Barcellona P.G.

condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la
competenza.

P.Q.M.

udice di Pace, Avv. Maria Riili, così decide, sulle domande spiegate da Cattafi Maria, con
di citazione depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008: **dichiara** la carenza di
timazione passiva del Comune di Barcellona P.G., essendo proprietaria della Via Ponte
fi, S.P.77 dell'Idria, nel tratto in prossimità della ubicazione locali Ditta O.F.V.M., in cui
teva la buca de qua, la Provincia Reg.le di Messina; ritenuta la responsabilità di
t'ultima, nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa, costituendo tale buca
sidia, per l'effetto, **condanna** la convenuta Provincia Reg.le di Messina, in persona del
dente p.t., al pagamento, in favore di Cattafi Maria, della somma di Euro 970,41, a titolo di
rimento danni, riportati dalla Fiat Panda tg.AV705JN, di sua proprietà, oltre a rivalutazione
teressi per come da parte motiva; **condanna**, altresì, la medesima al pagamento di spese e
ensi del giudizio, che liquida, in favore di parte attrice, in complessivi Euro 1.060,50, di
uro 30,00, per spese, Euro 563,00, per competenze, Euro 467,50, per onorario, oltre a



corso forfettario, nella misura prevista dalla T.F., c.p.a. ed I.V.A. ed in favore del terzo
mato, Comune di Barcellona P.G., in persona del Sindaco p.t., in complessivi Euro 952,50,
i Euro 525,00, per competenze, Euro 427,50, per onorario, oltre a rimborso forfettario, nella
ra prevista dalla T.F., c.p.a. ed I.V.A.

entenza è esecutiva, per legge.

ellona P.G. li, 4 marzo 2011.

IL GIUDICE DI PACE

M. M. M. 1337,304
1 180,30
1,31
251937

Depositato In Cancelleria
Barcellona P.G., li

- 4 MAR 2011



IL CANCELLIERE

Carmela La Malfa

Carmela La Malfa

1337,304
1 180,30
1,31



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA “CATTAFI Maria c/Provincia”. Sentenza n. 114/2011 R.G. n. 1645/08
del Giudice di Pace di Barcellona P.G.. Riconoscimento della somma di
€ 1.337,30 come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo
n. 267/00.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n. 870/Aff.Cons. del 30/05/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 114/2011 R.G. del Giudice di Pace di Barcellona P.G.;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto pari a € 1.337,30 al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina, 05/06/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PROVINCIA REGIONALE", "CONSIGLIO", "DEI", "REVISORI", and "MESSINA".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to ENRICO BIVONA

P. TO SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Segretario Generale

F. to AW. ANTONINO CAUBRO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 15 LUG. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

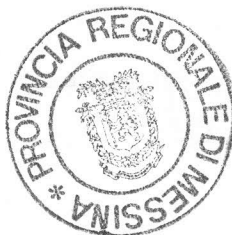
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA, 11 LUG. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

AW. Anna Maria TRIPODO